

Avv. Arianna Mestriner

Viale Giuseppe Verdi, 21– 31100 Treviso

Tel & Fax 0422410099

mestrinerarianna@gmail.com

ariannamestriner@pec.ordineavvocatitreviso.it

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER SS L. 3/2012

*

Il signor **ROBERTO D'ESTE** (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Mestriner del Foro di Treviso (C.F.:MSTRNN85A50L407M – ariannamestriner@pec.ordineavvocatitreviso.it) e con domicilio elettro presso lo Studio della stessa in Treviso, viale Giuseppe Verdi, 21 giusta mandato che si allega al presente ricorso

*

- In data 11 febbraio 2019 il signor Roberto D'Este presentava istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba (TV) per chiedere la nomina di un gestore della crisi da sovra indebitamento;
- veniva nominato il dott. Gianni Da Rin De Lorenzo, commercialista e revisore contabile in Treviso, il quale provvedeva ad accettare l'incarico in data 25 febbraio 2019;
- in data 7 marzo 2019 si teneva un primo incontro tra il signor D'Este e il Gestore della Crisi nominato durante il quale l'istante esponeva le circostanze che lo avevano portato a versare in stato di sovra indebitamento;
- successivamente veniva raccolta tutta la documentazione necessaria al fine di inquadrare la posizione debitoria del signor D'Este;
- il ricorrente si trova in situazione di sovra indebitamento ex art. 6 co. 2 lett. a) L.3/2012 e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. 3/2012, inoltre non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n. 3/2012 e non è stato destinatario di provvedimenti ex art. 14 e 14 bis della L. 3/2012;
- in ragione di quanto sopra è stata chiesta al Gestore della Crisi la redazione della relazione particolareggiata ex art. 14 ter, co. 3 L.3/2012 che si dimette unitamente al presente ricorso



*

Tutto ciò premesso, il signor Roberto D'Este, *ut supra* rappresentato e difeso

DEPOSITA

la presenta domanda di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012 al fine di essere autorizzato all'esecuzione del piano, corredata dalla relazione particolareggiata eseguita e certificata dal Professionista incaricato.

SULLE CAUSE DELLA CRISI

Il Signor D'Este Roberto, nato a [REDACTED] risiede in Comune di [REDACTED] unitamente alla compagna Signora [REDACTED]

Il Signor D'Este è divorziato e padre di due figlie, D'Este [REDACTED] nata il [REDACTED] [REDACTED] maggiorenne ed economicamente autonoma e D'Este [REDACTED] nata il [REDACTED] [REDACTED] minorenni e convive con la madre Signora [REDACTED]

Il Signor D'Este ha svolto attività di lavoro autonomo dal 23 dicembre 1985 al 01 settembre 1987 come procacciatore d'affari nel settore immobiliare e dal 12 settembre 2013 al 31 dicembre 2014 con l'attività di commercio al dettaglio di vini, liquori e prodotti alimentari denominata "Cantinetta Luzzatti di D'Este Roberto" con esercizio commerciale in Treviso, Viale Luzzatti n. 106/A.

Nel periodo intermedio tra le due attività di lavoro autonomo e dopo la chiusura dell'attività di commercio di bevande, il Signor D'Este è stato impiegato come lavoratore dipendente e attualmente lavora come corriere/autista con contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 01 aprile 2018.

Purtroppo l'attività di commercio al dettaglio di bevande si rivelò da subito non redditizia e ciò determinò, data la mancanza di risorse proprie, il generarsi di un indebitamento verso diversi soggetti, tra i quali il fornitore delle bevande, l'Erario e gli Enti previdenziali per il mancato versamento di imposte e contributi.

Nell'agosto del 2015 la signora [REDACTED] dalla quale il ricorrente si era separato già dal giugno 2008, presentava ricorso per lo scioglimento del matrimonio conclusosi con sentenza del Tribunale di Treviso n.1818/2018 del 21 settembre 2018 che poneva in capo al signor D'Este l'obbligo di corrispondere all'ex



coniuge l'importo mensile di Euro 500,00 quale contributo per il mantenimento delle due figlie, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Tale statuizione veniva successivamente modificata dal Tribunale con provvedimento del 28 gennaio 2020 adottato nell'ambito del procedimento R.G. 7173/2019 V.G. con il quale il Tribunale modificava le condizioni di divorzio onerando il signor D'Este versamento complessivo di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore con decorrenza da febbraio 2020, stabilendo che più nulla fosse dovuto a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne a far data da novembre 2019.

La signora [REDACTED] ex coniuge del Signor D'Este, avviava la procedura per il recupero coattivo delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento che l'ex marito non aveva corrisposto nelle sole more del processo di divorzio notificando dapprima atto di precetto per l'importo di €20.239,10 e successivamente con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 27 novembre 2020, sottoponendo a pignoramento le somme disponibili sul c/c acceso presso la [REDACTED] fino al concorso della somma precettata di Euro 20.239,10 e con udienza fissata per l'assegnazione alla data del 4 gennaio 2021, causa che ad oggi non risulta ancora iscritta al ruolo generale.

A tale debito del Signor D'Este si deve aggiungere il finanziamento ipotecario di Euro 133.000,00 in linea capitale dallo stesso contratto in data 04 ottobre 2012 con la Banca Popolare dell'Alto Adige in occasione dell'acquisto di un immobile in Comune di Tramonti di Sotto (PN) per l'importo di Euro 160.000,00.

Tale acquisto si è calato nel contesto di un globale cambiamento della vita del signor D'Este, il quale dopo la separazione dalla moglie aveva deciso di avventurarsi nell'esperienza del lavoro autonomo e di comperare il menzionato immobile al fine di dare corso ad attività alberghiera in zona di villeggiatura.

L'immobile acquistato, infatti, doveva essere ristrutturato ed adibito all'attività di Bed and Breakfast o, qualora se ne fosse presentata l'occasione, alla vendita dello stesso così da realizzare una operazione di speculazione immobiliare.



Le vicende che si susseguirono e che interessarono i soggetti intervenuti nella compravendita, tuttavia, hanno comportato una evoluzione infausta e del tutto diversa da quanto sperato.

Il Procuratore della venditrice, infatti, fu accusato dalla stessa di aver falsificato la procura a vendere ed il procedimento penale che ne conseguì, rispetto al quale il Signor D'Este è sempre rimasto estraneo, come peraltro confermato dal Certificato del Casellario Giudiziario e dal Certificato Carichi pendenti aggiornati al 14 ottobre 2020, oltre a bloccare temporaneamente l'operazione, ha di fatto reso difficilmente attuabile ogni iniziativa a cagione della pessima pubblicità che tale fatto portò a carico di quell'immobile.

L'effetto congiunto della chiusura dell'attività di commercio al dettaglio di bevande palesatasi poco redditizia e i risvolti negativi prodotti dalla vicenda penale sull'operazione immobiliare, hanno da subito evidenziato la situazione di incapacità del Signor D'Este di far fronte agli impegni assunti.

Fin dal settembre 2013 il signor D'Este riprendeva l'attività di lavoro dipendente ma la sua condizione reddituale e patrimoniale non gli hanno permesso di fare fronte ai debiti maturati e rispetto ai quali i creditori iniziavano a promuovere le rispettive azioni:

- uno dei fornitori della cantinetta ricorreva al Tribunale di Treviso ottenendo il Decreto Ingiuntivo n. 2028/2015 per l'importo in linea capitale di Euro 6.270,09, oltre interessi e spese legali;
- Banca Popolare dell'Alto Adige a seguito dell'inadempimento del Signor Deste nel rimborso del finanziamento ipotecario concesso, intimava allo stesso il rientro immediato dell'esposizione e notifica atto di precetto dell'importo di Euro 133.756,73;
- la stessa banca notificava al Signor D'Este (e alla convivente dell'epoca, Signorina [REDACTED]) il Decreto Ingiuntivo n. 3748/2015 emesso dal Tribunale di Treviso con il quale viene richiesto anche il pagamento della complessiva somma di Euro 9.664,05 per il mutuo chirografario concesso;
- Banca Popolare dell'Alto Adige a fronte dell'inadempimento del Signor D'Este promuoveva, avanti il Tribunale di Pordenone l'Esecuzione



Immobiliare n. 114/2018 nell'ambito della quale in data 24 novembre 2020 è stato svolto il primo tentativo di vendita all'asta che ha avuto esito negativo;

- in data 02 settembre 2020 la ex coniuge del Signor D'Este, a fronte dell'inadempimento dello stesso nel pagamento degli assegni di mantenimento delle figlie relativo al periodo di pendenza del giudizio di divorzio, gli notificava atto di precetto cui faceva seguito in data 27 novembre 2020 la notifica del pignoramento presso terzi.

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

Il ricorrente, come accertato dal Professionista incaricato, non trova nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio non essendo assoggettato a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate ex L.3/2012 e non avendo fatto ricorso a tali procedure nel passato.

Nessun atto in frode ai creditori è stata posta in essere né alcun atto dispositivo è stato compiuto dal signor D'Este, come risulta dalle visure PRA e visure immobiliari allegata alla relazione.

REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Dal punto di vista oggettivo, la situazione economica-patrimoniale del ricorrente integra il requisito normativo del sovraindebitamento stante il perdurante squilibrio tra la situazione debitoria e il patrimonio prontamente liquidabile.

Il ricorrente non solo versa in situazione di incapacità cronica di adempiere ai propri debiti, ma tale situazione debitoria è fortemente sproporzionata rispetto al patrimonio prontamente liquidabile, come certificato anche dal Professionista incaricato.

ANALISI DEL PASSIVO

Dall'analisi della situazione passiva del signor D'Este emerge che l'esposizione debitoria sia così riassumibile:

Creditori	Preeduc	Ipotecari	Privilegiati	Gr.	Chir	Anno form.
	.					



Banca Popolare dell'Alto Adige mutuo ipot. N. 132/226722		€ 173.886,88		Ip. Vol		2012
Banca Popolare dell'Alto Adige - fi- nanziamiento chir. N. 132/226832		€ 14.134,92		Ip. Giud		2016
Banca Popolare dell'Alto Adige - c/c N. 132/1244700					€ 44,76	2015
Agenzia delle Entrate - Riscossioni			€ 5.461,32	1 e 8	€ 11.704,27	2013/ 14/15
Agenzia delle Entrate - Riscossioni			€ 4.629,28	4 e 7		2012
Agenzia delle Entrate - Riscossioni			€ 400,64	7		1992/ 1995
Agenzia delle Entrate - Riscossioni			€ 819,21	19		2014
Agenzia delle Entrate - Riscossioni			€ 1.621,95	20		2008/ 2009



Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan S.r.l.					€ 8.241,88	2015
Marte SPV S.r.l.					€ 3.149,32	2011

I debiti sopra indicati sono stati tutti verificati e accertati dal Professionista incaricato.

Si sottolinea l'opportunità di sospendere la procedura esecutiva sull'immobile di Tramonti di Sotto (PN) R.G.114/2018 avanti al Tribunale di Pordenone al fine di permettere al liquidatore nominato di poter subentrare e gestire il ricavato all'interno della procedura di liquidazione anziché all'interno della procedura esecutiva immobiliare pendente.

Lo stesso dicasi con riferimento alla procedura di esecuzione mobiliare presso terzi promossa dalla signora [REDACTED] in danno al ricorrente e in attesa di assegnazione da parte del Tribunale di Treviso all'udienza fissata per il giorno 4 gennaio 2021, ma che alla data odierna non risulta ancora iscritto al ruolo generale.

La sospensione di tali procedure ed il subentro del liquidatore permetteranno una più ampia applicazione del principio della *par condicio creditorum*.

ATTIVO PATRIMONIALE DA LIQUIDARE

Nella tabella vengono riportate le attività a disposizione del signor D'Este passibili di essere liquidate

C/c [REDACTED] n. [REDACTED]	1.402,19	1.402,19	C/c pignorato - saldo al 10/12/2020
Abitazioni via Sghittosa - Tramonti di Sotto (PN)	21.000,00	21.000,00	Immobile composto di due unità abitative al grezzo oggetto dell'E.I. n. 114/2018 Trib. PN



Quota stipendi €319x48	15.312,00	15.312,00	Quota dello stipendio che il sovraindebitato intenderebbe porre a disposizione dei creditori
Quota di 1/5 di 13 [^] + 14 [^] mensilità	1.919,20	1.919,20	Quota di 1/5 della 13 [^] e della 14 [^] mens. che il sovraindebitato intenderebbe porre a disposizione dei creditori
TOTAL E	38.253,28	38.253,28	

ELENCO SPESE PER IL MANTENIMENTO PROPRIO E DELLA FAMIGLIA

In base al Certificato di Stato di famiglia rilasciato dal Comune di Roncade (TV) il nucleo familiare del Signor D'Este Roberto si compone del ricorrente e della di lui compagna, signora [REDACTED]

In dettaglio, le spese per il mantenimento proprio e della famiglia a carico del sovraindebitato sono esposte nel prospetto che segue nel quale, accanto alle spese indicate dal sovraindebitato stesso sono esposte le spese rideterminate dallo scrivente considerando:

- l'esistenza di altri redditi all'interno del nucleo familiare,
- le pezze giustificative prodotte;
- i dati medi delle spese i consumi delle famiglie determinati dall'ISTAT,

Descrizione	Dati sovraindebitato	Dati verificati Gestore
-------------	----------------------	-------------------------



	Spesa mensile	Spesa annua	Spesa annua	Spesa mensile
Energia elettrica	85,00	1.020,00	1.020,00	85,00
Telefono	9,00	108,00	108,00	9,00
GAS	8,33	100,00	100,00	8,33
Affitto	370,00	4.440,00	4.440,00	370,00
Riscaldamento	66,67	800,00	800,00	66,67
Spese alimenti	350,00	4.200,00	4.200,00	350,00
Vestiario	50,00	600,00	600,00	50,00
Polizza infortuni	21,24	254,88	254,88	21,24
Mantenimento figlia minore	300,00	3.600,00	3.600,00	300,00
TOTALI	1.260,24	15.122,88	15.122,88	1.260,24

Ferma restando l'esclusione dalla liquidazione operata dall'art. 14 ter, 6° comma, lettera b), L. 3/2012, degli stipendi e salari necessari al mantenimento del sovra indebitato e della sua famiglia, è rimessa al Giudice la determinazione del limite di tale esclusione e dunque in funzione di tale limite potranno essere esattamente quantificate le risorse finanziarie che potranno essere poste a favore dei creditori.



LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

La domanda di Liquidazione proposta dal sovraindebitato prevede la messa disposizione dei creditori di tutto il suo patrimonio costituito essenzialmente:

- dalla somma disponibile sul c/c intestato al sovraindebitato alla data del deposito della domanda di liquidazione;
- dalla quota parte dello stipendio proveniente dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che il sovraindebitato riceverà per tutta la durata della liquidazione ovvero per il periodo previsto di 4 anni (48 mensilità) successivi al deposito della domanda;
- dalla quota di 1/5 della tredicesima e della quattordicesima mensilità che il sovraindebitato percepirà annualmente nel medesimo periodo di 4 anni di durata della liquidazione;
- dai beni che dovessero pervenire al sovraindebitato stesso nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi; il tutto nell'intento di pervenire al pagamento integrale dei crediti prededucibili e al pagamento parziale dei creditori aventi titolo e causa anteriore al Decreto di apertura della liquidazione;
- dalla vendita dell'immobile intestato al sovraindebitato oggetto dell'Esecuzione Immobiliare n. 114/2018 nell'ambito della quale è già stato esperito in data 24 novembre 2020 un primo tentativo di vendita andato deserto.

Non essendo allo stato note le determinazioni del Giudice dell'Esecuzione a seguito del tentativo di vendita andato deserto, si ritiene comunque possibile che nelle more della procedura esecutiva in corso anche il Liquidatore nominato nell'ambito della procedura di Liquidazione del Patrimonio, potrà procedere con l'effettuazione della vendita da effettuare mediante procedura competitiva.

ASSENZA ATTI DISPOSITIVI COMPIUTI DAL RICORRENTE

Il Signor D'Este Roberto risulta intestatario unicamente degli immobili di Tramonti di Sotto (PN) acquistati come detto con atto del 04 ottobre 2012.



Dall'ispezione ipotecaria effettuata, riferita al periodo dal 01 gennaio 2010 al 17 ottobre 2020, non sono stati riscontrati atti dispositivi su beni immobili compiuti dal Signor D'Este nell'ultimo quinquennio.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

la proposta di liquidazione del patrimonio ricomprende tutti i beni presenti e futuri che il signor D'Este percepirà nei prossimi 48 mesi e recepisce quanto delineato dal Professionista incaricato nella relazione particolareggiata.

CONCLUSIONI

In base a quanto in precedenza dedotto, il signor D'Este chiede di essere ammesso alla procedura di liquidazione ex art. 14 ter L.3/2012.

Trattandosi di liquidazione ex art. 14-undecies L. 3/2012 i beni eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della procedura stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dalla esecuzione del Piano.

*

Il signor Roberto D'Este, *ut supra* rappresentato e difeso

CHIEDE

La liquidazione dei tutti i propri beni ex art. 14 *ter* e 14 *quinqies* L3/2012 e che, per l'effetto, il Tribunale adito Voglia:

- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i beni del signor Roberto D'Este, nominando un Liquidatore in possesso dei requisiti ex art. 28 R.D. 267 del 16 marzo 1942;
- disporre ex art. 14 *quinqies* co.2 lett. B) L.3/2012 non vengano intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disporre in particolare la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare R.G. 114/2018 pendente innanzi al Tribunale di Pordenone e della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi pendente con udienza fissata il 4 gennaio 2021, ma che ad oggi non risulta iscritta la ruolo generale;



- fissare i limiti ex art. 14 ter , co.6 lett. B) L. 3/2012;
- ordinare la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti.

*

Facendo rinvio a quanto dedotto e certificato nella relazione particolareggiata a firma del Professionista incaricato, si dimettono in copia i seguenti documenti:

- A. relazione particolareggiata a firma del dott. Gianni Da Rin De Lorenzo e relativi allegati: elenco creditori, prospetto serie storica redditi D'Este Roberto, dettagli debiti verso Ag. Entrate e riscossioni;
- B. certificato di stato di famiglia;
- C. certificato casellario e carichi pendenti;
- D. dichiarazione redditi 2017;
- E. dichiarazione redditi 2018;
- F. Dichiarazione redditi 2019.

*

Dichiarazione di valore

Il presente procedimento sconta il versamento del contributo unificato per €98,00 oltre ai diritti di segreteria

*

Con osservanza.

Treviso, 22 dicembre 2020

Avv. Arianna Mestriner

